

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA DI COMO

Art. 1 OGGETTO

- 1- Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i mezzi di intervento del Difensore Civico previsto dagli artt. 89-90-91 dello Statuto vigente.
- 2- Il Difensore Civico inoltre, in funzione di organo di controllo, interviene in materia di delibere di Giunta e di Consiglio provinciali a sensi dell'art. 127 commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000, nonché a sensi art. 15 L.340/2000 in materia di accesso ai documenti.

Art.2 PREROGATIVE

- 1- A sensi dell'art. 90, 3° co. dello Statuto, il Difensore Civico ha diritto di accesso a tutti i documenti nonché agli accertamenti ed informazioni scritte e verbali ad ogni livello di struttura, senza alcuna autorizzazione.
- 2- Il Dirigente competente ed il responsabile del procedimento sono tenuti a fornire allo stesso i dati, le copie degli atti e le informazioni richieste e di agevolare in ogni modo l'adempimento del suo compito.
- 3- Il Difensore Civico è tenuto in ogni caso ad osservare i doveri di riservatezza previsti dalla Legge e dai Regolamenti.

Art. 3 FORMA

- 1- Qualora presenti le suddette richieste in forma scritta, verranno applicate le disposizioni dei successivi art. 4 e 5.
- 2- Il Difensore Civico può inviare in ogni momento **segnalazioni e/o** proposte al Presidente dell'Ente, alla Giunta ed al Consiglio su casi e questioni di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 4 RICHIESTA SCRITTA

- 1- Qualora il Difensore Civico inoltri richiesta scritta per avere notizia sui provvedimenti amministrativi in corso, deve indicare gli elementi sufficienti ed indispensabili ad individuare il provvedimento relativo.
- 2- La richiesta scritta deve essere inoltrata al Segretario Generale e al Dirigente del competente Settore.

Art.5
PROCEDURA

- 1- Il Segretario Generale e/o il Dirigente interpellato acquisisce le informazioni richieste entro e non oltre dieci giorni dalla data del ricevimento e provvede immediatamente a trasmetterle al Difensore Civico, con le eventuali proprie osservazioni.
- 2- Il Difensore Civico, a sua volta entro 10 giorni successivi al ricevimento della risposta, deve comunicarla al cittadino o all'Ente richiedente.
- 3- Il Difensore Civico può promuovere presso di sé incontri congiunti tra il responsabile del provvedimento ed il cittadino o Ente interessato per mediare e/o comporre gli opposti interessi, anche ove sia in corso provvedimento amministrativo e/o civile, redigendo in ogni caso un verbale dell'incontro.

Art. 6
INFORMAZIONI AGLI ORGANI DELIBERANTI

- 1- Il Difensore Civico dovrà periodicamente informare il Presidente della Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle richieste pervenute e delle risposte fornite.

Art. 7
FUNZIONI DI CONTROLLO

- 1- Ove il Difensore Civico venga richiesto di esercitare la funzione di controllo delle deliberazioni di cui alle norme vigenti, dovranno essere consegnate allo stesso, al Segretario Generale, oltre alle deliberazioni oggetto di reclamo, tutti gli atti dell'istruttoria, con la massima urgenza e priorità, onde consentire al medesimo l'esauriente conoscenza della fattispecie ed il rispetto del termine fissato dalla legge per provvedere alle incombenti necessità.
- 2- Qualora il Difensore Civico venga richiesto dal cittadino per il riesame della determinazione in materia di accesso ai documenti amministrativi e ritenga illegittimo il diniego espresso o tacito ovvero il differimento, lo comunica entro dieci giorni al Dirigente che lo ha disposto, con avvertimento che, ove non provveda ad emanare il provvedimento confermativo motivato entro giorni trenta dal ricevimento della comunicazione, l'accesso sarà consentito.

Art. 8
SANZIONE

- 1- La violazione da parte del personale e dei Dirigenti degli obblighi di informazione nei confronti del Difensore Civico così come normato costituisce di per sé, impregiudicate eventuali responsabilità penali, infrazione disciplinare e costituisce altresì elemento per il giudizio del nucleo di valutazione.
L'inosservanza viene segnalata alla diversa Amministrazione o al diverso Ente da cui il funzionario eventualmente dipende.

Art. 9
SEDE E UFFICIO

- 1- Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici dell'A.P. in Como.
- 2- Al difensore Civico viene assicurato un adeguato servizio di segreteria con personale della Provincia da concordarsi con la Giunta Provinciale.
- 3- Gli uffici del Difensore Civico devono essere adeguatamente segnalati e posti preferibilmente al Piano Terra o comunque in posizione e piano agevolmente accessibili per il pubblico, privi di barriere architettoniche o quant'altro li renda difficilmente individuabili ed accessibili per il cittadino.
- 4- La Provincia dovrà, attraverso le forme più adeguate di pubblicità, informare i cittadini dell'istituzione del Difensore Civico presso la Provincia spiegandone in termini semplici, ma completi le funzioni, la sede, gli orari, i modi di richiesta e quant'altro possa essere utile al pubblico.

Art. 10
TRATTAMENTO ECONOMICO

- 1- Al Difensore Civico è riconosciuta un'indennità di carica da stabilirsi dal Consiglio Provinciale in sede di bilancio preventivo, oltre alle indennità di missione e di legge.

Art. 11
REVOCA E SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

- 1- Il Difensore Civico a sensi art. 89, co. 5° può essere anticipatamente revocato, con le stesse modalità previste per l'elezione, su proposta motivata del Presidente dell'A.P. o di un terzo dei Consiglieri Provinciali assegnati.
- 2- Qualora la carica del Difensore Civico rimanga vacante per dimissioni, revoca o decadenza, sopraggiunta incompatibilità o altra causa impediente, il Consiglio Provinciale deve provvedere all'elezione del nuovo Difensore Civico, come da Statuto.
- 3- Per la sola evenienza prevista dall'art. 89, co. 4°, il Difensore Civico rimane in carica fino all'elezione esecutiva del successore, stante la sua funzione di controllo a sensi art. 127 commi 1 e 2 D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 15 L. 340/2000.

Art. 12
ENTRATA IN VIGORE

- 1- Il presente Regolamento, dopo l'espletamento del controllo dell'ORECO, viene ripubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Provincia.
- 2- Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio di cui al 1° comma.